

Consiglio Regionale della Puglia

Portale Ufficiale

Martedì 15 Settembre 2020

[Home](#) | [Mappa](#) | [Aiuto alla navigazione](#) | [Crediti](#) | [Ubicazione](#) | [Sito della Regione Puglia](#) | 

Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#) 

 [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

Legge Vigente

Anno	2020
Numero	28
Data	20/08/2020
Abrogato	<input type="checkbox"/>
Materia	Commercio
Titolo	Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese
Note	
Allegati	» Allegato LR n. 28-2020.pdf

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione e in conformità alla normativa nazionale ed europea, promuove la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Puglia.
2. La Regione riconosce e sostiene nell'ambito del sistema produttivo delle piccole e medie imprese i principi dell'economia solidale, per affrontare le situazioni di crisi economica e occupazionale. A tal fine, la Regione combatte la progressiva restrizione dell'accesso al credito e sostiene il potere d'acquisto delle piccole e medie imprese, riducendo il fabbisogno di capitale circolante e promuove il carattere locale del circuito economico-produttivo favorendo la canalizzazione della spesa sul territorio locale.
3. La Regione favorisce l'introduzione di strumenti di scambio locale non monetari creati dal basso, intesi come strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro.

Art. 2

Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare

1. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la

Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta gli indirizzi per avviare, in forma sperimentale, la costituzione del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato. In particolare, la deliberazione della Giunta individua un percorso strutturato volto a selezionare, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, un partner operativo qualificato per materia, con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione per costituire un progetto sperimentale di promozione, avvio e gestione di un sistema di compensazione multilaterale.

3. La Giunta regionale può avvalersi di Puglia Sviluppo s.p.a. per coordinare e monitorare l'andamento della sperimentazione e, ai sensi dell'articolo [57](#), comma 1, della legge [regionale 12 gennaio 2005, n. 1](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), individua nell'Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES) il soggetto incaricato di sviluppare analisi sugli aspetti macroeconomici e simulazioni a supporto delle valutazioni tecniche nella fase sperimentale.

Art. 3

Clausola **valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziati e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata degli esiti della sperimentazione di cui alla presente legge coinvolgendo le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte mediante uno stanziamento pari a euro 100 mila da destinare a un capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per la promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare", nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, la cui copertura è garantita mediante riduzione di precedenti stanziamenti di spesa nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, di euro 50 mila dal capitolo 343010 e mediante riduzione di precedenti stanziamenti di spesa nell'ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di euro 50 mila dal capitolo 1481.

2. Per i successivi esercizi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo [53](#), comma 1, della [legge regionale 12 maggio 2004, n° 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.